



Comune di Monte San Savino
(Provincia di Arezzo)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ILLUMINAZIONI VOTIVE**

Approvato con deliberazione di C.C.: n. del

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 4 - SERVIZI COMPETENTI

Art. 5 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 6 - ALLACCIO

Art. 7 - SPESE DI ALLACCIAMENTO E CANON ANNUALE

Art. 8 – MODALITA' DI VERSAMENTO

Art. 9 - OMESSO PAGAMENTO

Art. 10 - RIALLACCIO ALLA RETE

Art. 11 - VARIAZIONI NELL'UTENZA

Art. 12 - TRASFERIMENTO SALMA

Art. 13 - ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE ORDINARIA

Art. 14 - DISDETTA DELSERVIZIO

Art. 15 - ALLACCI ABUSIVI

Art. 16 - CAUTELE

Art. 17 - NORME FINALI

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento ha per oggetto il servizio di illuminazione votive presso i Cimiteri del Comune di Monte San Savino.
2. Il servizio consiste nella predisposizione ed installazione di una luce votiva presso la tumulazione ovvero nella predisposizione ed installazione di un punto luce all'interno delle cappelle di famiglia.
3. Il servizio comprende altresì la fornitura di energia elettrica, delle parti di ricambio e della manutenzione dell'impianto.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) il servizio di illuminazione votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di riscossione e di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. d) D. Lgs. 201/2022 nonché dell'art. 34 comma 26 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, svolge il servizio in economia mediante il proprio personale dipendente.
2. Il Comune potrà decidere di affidare in concessione il servizio di gestione delle lampade votive, secondo le procedure previste dal Codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con apposita Delibera di Consiglio Comunale.
3. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 31.12.1983 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 34 comma 26 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio, sono determinate annualmente con delibera di Giunta in sede di redazione del Bilancio di Previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di approvazione, ovvero qualora l'Ente non deliberi entro la data fissata dal comma precedente, si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.

Art. 4
SERVIZI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, disdetta, cambio intestatario;
 - b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, bollettazione, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c) procedure tecniche: allacciamento utenza comprensivo di fornitura di lampadina, sostituzione lampadina esaurita, distacco, ripristino.
2. Le competenze amministrative sono espletate dallo Sportello Unico del Cittadino relativamente alla ricezione delle richieste di allaccio, disdetta, cambio intestatario (voltura).
3. Le competenze contabili sono espletate dal Servizio Tributi tenuto conto delle relative competenze del Settore Finanziario

4. Le competenze tecniche sono espletate dal personale dipendente del Servizio Tecnico.

Art. 5

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale da pagarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 8 del presente regolamento.
3. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo alla presentazione della domanda di allaccio.
4. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
5. Il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade bruciate anche su segnalazione dell'utente.
6. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte del gestore rete elettrica, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
7. L'amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causato da terzi come sospensione dell'erogazione da parte del gestore rete elettrica, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali, ecc., non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.

Art. 6

ALLACCIO

1. La richiesta di allaccio sarà formalizzata con la presentazione allo Sportello Unico del Cittadino del Comune di Monte San Savino di apposita istanza reperibile sul sito internet dell'Ente, direttamente presso gli Uffici ovvero in occasione delle operazioni di sepoltura a cura del personale del Servizio Tecnico.
2. L'istanza debitamente protocollata sarà inviata al Servizio Tecnico e al Servizio Tributiper l'attivazione dell'allaccio e ai fini della bollettazione, riscossione, accertamento ed eventuale contenzioso.
3. L'allaccio sarà effettuato dal personale addetto entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Art. 7

SPESE DI ALLACCIAMENTO E CANONE ANNUALE

1. Per le lampade di nuova fornitura e per i punti luce all'interno delle cappelle di famiglia, ciascun richiedente è tenuto a versare le spese di allacciamento ed il canone annuo con le modalità di cui agli articoli successivi.
1. Le spese di allacciamento sono dovute una tantum quali somme stabilite dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla sepoltura e alla cappella di famiglia mentre il canone annuo comprende il consumo di energia elettrica, la manutenzione ed il ricambio delle lampadine esaurite.

Art. 8
MODALITA' DI VERSAMENTO

2. Il versamento delle spese di allacciamento ed il canone dovrà essere effettuato ogni anno tramite modello di pagamento PagoPA, recapitati all'indirizzo indicato dall'utente nella richiesta di allaccio. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

Art. 9
OMESSO PAGAMENTO

1. Verificati i pagamenti da parte dell'utenza, il servizio competente provvederà all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei modelli di pagamento.
2. Il sollecito di pagamento dell'importo dovuto, oltre a spese postali, conterrà l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito stesso, comporterà la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.
3. Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento per la riscossione coattiva si fa espresso rinvio alle norme contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 10
RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio, e del pagamento del canone di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento, nonché delle eventuali annualità pregresse

ART. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il modello di pagamento;
 - b) l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate con la presentazione allo Sportello Unico del Cittadino dell'Ente di apposita istanza o mediante istanze online sul sito internet del Comune di Monte San Savino.
3. Gli inviti al pagamento ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART.12
TRASFERIMENTI

1. Nel caso che un feretro, una urna cineraria o una cassetta con resti mortali vengano traslati nell'ambito del cimitero, a richiesta degli interessati, il servizio verrà automaticamente interrotto.
2. Qualora si intenda usufruire di nuovo del servizio, occorre effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto del pagamento del canone annuo effettuato per l'anno in corso relativamente alla sepoltura precedente.

Art. 13
ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE ORDINARIA

1. In caso di Esumazione/Estumulazione ordinaria, il servizio verrà automaticamente

- interrotto.
2. Nel caso in cui si debba procedere a nuova inumazione a seguito di incompleta mineralizzazione del cadavere esumato/estumulato, l'utente, interessato ad usufruire ancora del servizio, dovrà effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto del pagamento del canone annuo effettuato per l'anno in corso relativamente alla sepoltura precedente salvo aver presentato disdetta ai sensi del comma precedente del presente articolo.
 3. Nel caso in cui si sia proceduto all'effettiva esumazione/estumulazione ordinaria del cadavere e l'utente intenda usufruire ancora del servizio a seguito della deposizione dei resti mortali in sepoltura privilegiata, dovrà effettuare una nuova richiesta di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto del pagamento del canone annuo effettuato per l'anno in corso relativamente alla sepoltura precedente salvo aver presentato disdetta ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Art. 14
DISDETTA DEL SERVIZIO

1. La richiesta di disdetta del servizio deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento entro il 31 Dicembre. La mancata richiesta di disdetta entro tale termine costituisce tacita volontà di rinnovare l'abbonamento per l'anno successivo.

ART.15
ALLACCI ABUSIVI

1. Gli impianti vengono eseguiti esclusivamente dal Comune per mezzo del personale dipendente.
2. E' vietato agli utenti di asportare e cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, installare propri impianti, cedere o subaffittare la corrente elettrica o variare in alcun modo l'impianto.
3. E' vietato altresì eseguire o far eseguire lavori che possano interessare l'impianto elettrico senza averne avuto il preventivo assenso scritto da parte del Comune. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati, salva comunque la facoltà del Comune di revocare la fornitura del servizio.

Art. 16
CAUTELE

1. Chi effettua istanza di allaccio o variazione o disdetta al servizio s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Gli interessati, prima di effettuare il pagamento, dovranno controllare l'esattezza dei dati riportati, quali la generalità e l'indirizzo dell'utente, il nominativo dei defunti per i quali si paga la lampada, ecc., segnalando tempestivamente per iscritto gli eventuali dati non corretti tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.

Art. 17
NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono ad esso assoggettati.

3. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale.